

D.L. LIQUIDITA' – SCHEDE DI SINTESI

Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e di lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020.

Il Decreto-legge, vista la straordinaria urgenza, ha introdotto importanti misure a sostegno della liquidità delle imprese e PMI danneggiate dall’emergenza del COVID-19. Di seguito si illustrano le disposizioni di principale interesse per i professionisti.

Art. 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

Prevede che SACE S.p.A., conceda garanzie, fino al 31 dicembre, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e interazioni e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese italiane diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito.

L’importo massimo complessivo degli impegni che possono essere garantiti da SACE S.p.A. è pari a 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi riservati alle piccole e medie imprese (nella nozione europea della Raccomandazione n. 2003/361/CE), nozione che include anche lavoratori autonomi e liberi professionisti con partita IVA. Per le PMI l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE S.p.A. è subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo della garanzia che può essere loro rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia. Per tale operatività SACE S.p.A. è assistita da una garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile a copertura tanto del rimborso del capitale quanto del pagamento degli interessi, per le cui finalità viene istituito un apposito Fondo a copertura presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La previsione normativa introduce una serie di condizioni per il rilascio della garanzia da parte di SACE S.p.A., tra le quali si segnala: (i) la durata della garanzia non deve eccedere i 6 anni; (ii) l’impresa non rientrava al 31 dicembre 2019 (precedentemente quindi al diffondersi dell’epidemia COVID-19) tra le “imprese in difficoltà”; (iii) un valore massimo per l’importo del prestito assistito da garanzia, pari al maggiore valore tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa e il doppio dei costi annuali del personale. Inoltre, sono individuati tre distinte percentuali di copertura del prestito da parte della garanzia, al 90%, all’80% e al 70% del finanziamento, calcolati sulla base del numero di dipendenti e di valore del fatturato, al fine di trovare un punto di equilibrio tra importo massimo del finanziamento garantito e percentuale di copertura di quest’ultimo.

Inoltre, la previsione normativa disciplina le commissioni dovute dalle imprese, distinguendo tra PMI e non PMI e prevedendo un importo inferiore per le prime, e detta specifiche condizioni per il rilascio della garanzia.

E' SACE S.p.A. direttamente che disciplina modalità, procedure e documentazione necessarie per poter processare le suddette richieste di finanziamento e rilascio della garanzia.

Art. 4 (Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)

La norma mira ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi e nell'offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari nella situazione di emergenza epidemiologica, favorendo la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità previste dall'ordinamento.

Tale disciplina opera, in particolare, nell'interesse della clientela al dettaglio, potenzialmente più esposta alle limitazioni imposte dalla crisi nell'accesso ai servizi bancari e finanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione del contratto a distanza.

In tale prospettiva, la disposizione attribuisce al consenso prestato dal cliente mediante posta elettronica non certificata, o altro strumento idoneo, sia il requisito della forma scritta richiesta. Con tale previsione, quindi, si conferisce certezza giuridica alle relazioni concluse durante il periodo emergenziale con gli strumenti di comunicazione più diffusi, evitando il rischio che i relativi contratti risultino poi affetti da nullità ed assicurando agli stessi adeguata efficacia probatoria.

La norma ha carattere eccezionale e, pertanto essa regola i soli contratti conclusi tra la data di entrata in vigore e la cessazione dello stato di emergenza.

Art. 11 (Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

Si dispone su tutto il territorio nazionale la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o che iniziano a decorrere nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva.

Inoltre, le nuove disposizioni chiariscono il campo di applicazione della sospensione, con specifico riferimento agli assegni bancari e postali, a beneficio di tutti gli attori coinvolti nell'utilizzo e nella gestione di tali titoli di credito (banche, Poste, pubblici ufficiali incaricati di elevare il protesto, traenti e beneficiari degli assegni).

Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione; il titolo continua pertanto a essere pagabile dal trattario nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente; tuttavia, nell'ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell'assegno. In tale contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l'avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo è sospeso. Tutti gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo (quali, ad esempio, la disponibilità dei fondi, la mancanza di autorizzazione) nonché quelli da considerare per ulteriori azioni (es. protestabilità o meno), verranno quindi valutati al termine del periodo di sospensione.

Si sospende, inoltre, la trasmissione alle Camere di commercio, da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 12 (Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”)

La norma è finalizzata a chiarire che nell'ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”, secondo la disciplina transitoria di cui all'art. 54 del D.L. n. 18 del 2020, rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani.

Si prevede, inoltre, che i benefici del predetto Fondo siano concessi, per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.

Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI)

Riprende e conferma le previsioni straordinarie e transitorie già contenute nell'articolo 49, comma 1, del DL 18/2020, che viene qui abrogato, prolungando il periodo di loro attuazione dai 9 mesi inizialmente previsti fino al 31 dicembre 2020. Ancora, la norma interviene con una serie di misure tese all'ulteriore rafforzamento degli interventi di garanzia. In particolare:

- ulteriore innalzamento della misura della garanzia del Fondo al 90% e, previa autorizzazione della Commissione europea, al 100% dell'importo dell'operazione finanziaria, rispetto alle precedenti soglie dell'80% e del 90% previste dal precedente art. 49;

- l'accesso al Fondo senza valutazione, rafforzando, in questo, la precedente previsione che prevedeva l'applicazione, ai fini dell'accesso alla garanzia, del metodo economico-finanziario del vigente modello di valutazione del Fondo;
- l'innalzamento delle percentuali di copertura previste dall'articolo 49 sopra citato (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) al 100%;
- l'introduzione di un nuovo intervento di garanzia al 100% per i finanziamenti fino a 800.000,00 euro;
- la possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020;
- l'accesso gratuito e automatico al Fondo per i nuovi finanziamenti di importo limitato concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19. Per tali soggetti, l'intervento del Fondo è comunque potenziato: la copertura è del 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione. L'importo di tali finanziamenti è fino a 25 mila euro (lett. m).

Il comma 3 fissa al 10 aprile 2020 la limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia per le PMI.

Per quanto concerne nello specifico i professionisti, lavoratori autonomi in crisi di liquidità possono, quindi, richiedere la garanzia del 100% del Fondo PMI sui prestiti di importo non superiore a 25.000 euro (D.L. n. 23/2020, articolo 13, lettera m). Il modulo per la richiesta è pubblicato sul sito del Fondo di garanzia, rendendo così già operativa la misura prevista dal decreto Liquidità. Allo stesso tempo si sta cercando di accelerare le istruttorie bancarie con l'obiettivo di ridurre a pochissimi giorni il tempo di attesa tra la richiesta di finanziamento e l'accredito delle somme richieste sul proprio conto corrente.

Per tali finanziamenti il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. Il soggetto finanziatore pertanto potrà erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito dell'istruttoria del gestore del Fondo medesimo (attenzione le banche non sono obbligate a concedere il finanziamento e effettueranno ad ogni modo la loro istruttoria).

Come espressamente stabilito dal decreto, saranno ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti in favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza Coronavirus (COVID-19) come da dichiarazione autocertificata, e tali finanziamenti prevedano:

- l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e una durata fino a 72 mesi;
- un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione (comunque, non superiore a 25.000 euro). L'importo del prestito di 25.000 euro è pertanto l'importo massimo del finanziamento.
- Un tasso agevolato (Il tasso massimo applicabile è rapportato al Rendistato, maggiorato dello 0,2%).

Il modulo dovrà essere compilato, dal professionista o dal lavoratore autonomo, che dovrà specificare il numero di partita IVA e la data di iscrizione. Nel modulo dovrà essere specificato il codice Ateco dell'attività economica interessata dal finanziamento.

Tra le varie sezioni, andrà specificato che il soggetto beneficiario non è destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni della cosiddetta legge 231 e che non è incorso in esclusioni dettate dal codice dei contratti pubblici, oltre al necessario consenso a sottoporsi a eventuali controlli orientati all'accertamento della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta.

Il modulo dovrà essere inviato al soggetto richiedente la garanzia del Fondo (banca, intermediario finanziario, Confidi), anche mediante indirizzo di posta elettronica non certificata, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

Art. 18 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

La norma è diretta a sostenere i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 hanno inciso sulla liquidità.

I beneficiari della sospensione sono individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Tali benefici sono riconosciuti:

- ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, purché abbiano registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;

- ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, purché abbiano registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.
- ai soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo.
- Per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime d'impresa, si prevede, invece, la sospensione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Si prevede poi, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza dove sono stati registrati più di 700 contagi per 100.000 abitanti, la sospensione dei versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio, alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.

Si stabilisce, quindi, che i versamenti sospesi siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Con riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica resta ferma, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui al presente articolo, la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Analogamente si stabilisce che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche resta ferma la sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo.

Infine, sono previste forme di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate, l'INPS, l'INAIL e gli altri enti previdenziali e assistenziali ai fini della verifica del rispetto del requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, necessario per fruire della sospensione dei versamenti.

Art. 19 (Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari)

Amplia, sotto il profilo temporale, le previsioni contenute all'art. 62, comma 7 del DL n. 18 del 2020 (Cura Italia), che viene conseguentemente abrogato.

Prevede, in favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e alle ritenute d'acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che si avvalgono della predetta agevolazione, provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Art. 21 (Rimessione in termini per i versamenti)

In considerazione del periodo emergenziale, la disposizione consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell'articolo 60 del DL n. 18 del 2020 (Cura Italia), se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Art. 22 (Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020)

Differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Non si applicano le sanzioni nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l'invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

Art. 24 (Termini agevolazioni prima casa)

Prevede la sospensione dei termini, previsti dalla relativa normativa per le agevolazioni prima casa. Tenuto conto che l'emergenza epidemiologica in corso sta provocando difficoltà nella conclusione delle

compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, al fine di non far decadere dal beneficio “prima casa” i soggetti potenzialmente interessati, dispone la sospensione dei termini, previsti dalla relativa normativa, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, i quali torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.

In particolare, la sospensione riguarda il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione; il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originario in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto; il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso. E’ inoltre prorogato il termine per il riacquisto della prima casa previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ai fini della fruizione del credito d’imposta.

Art. 26 (Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell’imposta di bollo possa essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

Art. 30 (Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

Estende il credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, includendo, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

Art. 34 (Divieto di cumulo pensioni e redditi)

Prevede che, ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui all'articolo 44 del DL n. 18 del 2020 (Cura Italia), che disciplina l'istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria debbano intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.

Art. 36 (Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)

Il comma 1 proroga dal 15 aprile 2020 all'11 maggio 2020 il termine per il rinvio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari nonché per la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Conseguentemente, stabilisce che il periodo a partire dal quale i capi degli uffici giudiziari adottino le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie per l'emergenza epidemiologica abbia inizio il 12 maggio 2020.

Ai sensi del comma 2, la disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.

Il comma 3, per il processo amministrativo, proroga dal 16 aprile al 3 maggio inclusi la sospensione dei termini, con esclusivo riferimento a quelli stabiliti per la notificazione dei ricorsi, sempre con l'eccezione di quelli relativi al procedimento cautelare.

Infine, il comma 4 prevede che la proroga dei termini di cui al comma 1, primo periodo, trovi applicazione anche con riferimento alle funzioni e alle attività della Corte dei conti.

Art. 37 (Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)

Proroga dal 15 aprile al 15 maggio 2020 il termine previsto all'articolo 103, commi 1 e 5 del DL n. 18 del 2020 (Cura Italia). Conseguentemente, sono sospesi fino al 15 maggio tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, nonché i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle P.A., compresi quelli relativi al personale in regime di diritto pubblico, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.